



IGEA SPA
INTERVENTI GEO AMBIENTALI

REGOLAMENTO

PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Aggiornato al DPR. N. 207 DEL 5 OTTOBRE 2010

Approvato con Determina dell'Amministratore Unico
n. 5 del 07/08/2012

INDICE

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Limiti di importo e divieto di frazionamento
- Art. 3 - Ambito di applicazione
- Art. 4 – Programmazione delle acquisizioni in economia
- Art. 5 – Responsabile del procedimento
- Art. 6 – Assegnazione degli affidamenti in economia
- Art. 7 – Modalità di esecuzione in economia
- Art. 8 – Iscrizione dei contratti – post informazione

Titolo II SEZIONE A – LAVORI

- Art. 9 – Limiti di importo per i lavori
- Art. 10 – Tipologia dei lavori eseguibili in economia
- Art. 11 – Affidamenti in economia complementari all'appalto
- Art. 12 – Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto
- Art. 13 – Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo
- Art. 14 – Lavori d'urgenza
- Art. 15 – Lavori di somma urgenza
- Art. 16 – Perfezionamento del contratto di cottimo - Garanzie
- Art. 17 – Piani di sicurezza
- Art. 18 – Tenuta della contabilità e regolare esecuzione, pagamenti

Titolo III SEZIONE B – FORNITURE E SERVIZI

- Art. 19 – Limiti di importo e sistemi di affidamento – congruità dei prezzi)
- Art. 20 – Tipologia delle forniture eseguibili in economia
- Art. 21 – Tipologia dei servizi eseguibili in economia
- Art. 22 – Modalità di acquisizione
- Art. 23 – Modalità di affidamento
- Art. 24 – Ordini aperti
- Art. 25 – Requisiti dei fornitori e dei prestatori di servizi
- Art. 26 – Individuazione degli operatori economici
- Art. 27 – Procedure di consultazione
- Art. 28 – Lettera d'Invito e richiesta preventivi
- Art. 29 – Procedura di Ordinazione
- Art. 30 – Presentazione e prelievo di campioni - Contestazioni
- Art. 31 – Verbale di confronto dei preventivi
- Art. 32 – Individuazione della migliore proposta e formalizzazione del rapporto
- Art. 33 – Gestione delle problematiche in relazione all'esecuzione del contratto di cottimo
- Art. 34 – Esecuzione, verifica e ultimazione dell'intervento
- Art. 35 – Termini di pagamento
- Art. 36 – Norma di rinvio
- Art. 37 – Entrata in vigore

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture, che si riferiscono alle tipologie degli interventi specificati nei successivi articoli ed alle somministrazioni connesse. Si applica, inoltre, agli incarichi professionali e di collaborazione esterna.
2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi generali di buona amministrazione, ai principi comunitari di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, alle indicazioni contenute nella Comunicazione Interpretativa CE C-179/2006, ai principi di cui alla L. n. 241/1990, ed alle seguenti norme:
 - per i lavori: art. 125 comma 5, del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 (nel seguito «Codice») e dagli artt. 173-177 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 (nel seguito «Regolamento di Esecuzione»);
 - per i servizi e le forniture: art. 125 comma 9 del «Codice» e artt. 326 – 338 del «Regolamento di Esecuzione».
 - alla normativa regionale: L.R. 7/2005 nelle parti vigenti
3. Per le definizioni di lavori, servizi e forniture, si rinvia all'art.3, comma 8,9,10 del «Codice».

Art. 2

(Ambito di Applicazione)

1. Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale nel campo degli affidamenti indicati ai successivi art. 9 per i lavori e all'art.19 per i servizi e forniture.
2. Per quanto non espressamente previsto con il presente Regolamento si rinvia ai principi generali, alle norme applicabili contenute nel Regolamento per la disciplina dei contratti, ed alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, in particolare di lavori, servizi e somministrazione o forniture.
3. L'individuazione da parte dell'IGEA Spa **dei servizi e delle forniture da affidare in economia è libera** e risponde alle specifiche esigenze di carattere organizzativo della stessa (determinazione n. 2 del 06.04.2011 dell'AVPC), **mentre per i lavori è limitata** all'ambito delle categorie generali indicate dall'art. 125, comma 6, del «Codice» ed essenzialmente riconducibili ad ipotesi legate all'urgenza, all'imprevedibilità ed al modesto valore delle manutenzioni o ripartizioni di opere o impianti

Art. 3

(Limiti di importo e divieto di frazionamento)

1. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati, e degli importi definiti:
 - ✓ al successivo art. 8 per i lavori (€ 200.000,00);
 - ✓ al successivo art. 18 per i servizi e le forniture (€ 200.000,00).
2. Gli importi devono intendersi automaticamente adeguati a partire dal giorno di entrata in vigore di atti legislativi ovvero di provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovessero modificare, le soglie stabilite dall'art. 125 e dall'art. 28 comma 1 Lett. b) del «Codice»
3. Gli interventi per i quali è effettuabile la corrispondenza con le categorie indicate nell'allegato A al D.P.R. n. 34/00 normalmente sono considerabili lavori.

4. Nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere le procedure ad evidenza pubblica per consentire l'applicazione della disciplina delle acquisizioni in economia, definita dal presente regolamento.

5. Non sono considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatici dell'IGEA, nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del responsabile del settore; in particolare deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile:

- ✓ lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili, nel caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione in economia a seguito di risoluzione di contratto d'appalto;
- ✓ l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
- ✓ gli affidamenti misti, affidati separatamente a contraenti qualificati in speciali settori, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1-bis, del «Codice», nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, l'amministrazione, ove possibile ed economicamente conveniente, è tenuta a suddividere gli appalti in lotti funzionali.

Art. 4

(Programmazione delle acquisizioni in economia)

1. L'IGEA individua nell'ambito degli strumenti di programmazione (Budget di previsione e/o programma investimenti) l'elenco degli interventi "prevedibili" da realizzarsi nell'esercizio per il quali è possibile formulare una previsione, seppur sommaria.

2. Gli stanziamenti per gli interventi da eseguirsi in economia verranno indicati, ove possibile, nel Budget di previsione e distribuiti per centro di responsabilità.

Art. 5

(Responsabile del procedimento)

1. L'IGEA individua un "responsabile del procedimento" per ogni intervento da eseguirsi, al quale sono demandati la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, la partecipazione alla procedura di affidamento, la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato, gli altri compiti previsti dalla normativa vigente e la dichiarazione di regolare esecuzione. Per i lavori le attività di contabilizzazione e di dichiarazione della regolare esecuzione sono di competenza del D.L. che in taluni casi, può non coincidere con il responsabile unico del procedimento dell'opera.

3. Nel caso di emergenze improvvise che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetta al Dirigente competente per materia formulare nei confronti dei competenti organi dell'IGEA, anche su indicazione del responsabile del procedimento, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie all'esecuzione degli interventi in economia, nel rispetto comunque dei principi e dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento. Resta salvo quanto disposto per i "lavori di somma urgenza" ai sensi anche dell'art. 14 del presente regolamento.

Art. 6

(Assegnazione degli affidamenti in economia)

1. Le procedure in economia avvengono nel rispetto del principio della massima trasparenza, temperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici (Art. 331, comma 2, del «Regolamento di Esecuzione»).

2. L'affidamento dei cottimi fiduciari avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite gli elenchi degli operatori economici predisposti dall'IGEA.

3. Per l'affidamento dei lavori in economia è seguito il criterio "**unicamente del prezzo più basso**" tutte le volte che le voci di capitolato per lavori risultino economicamente prevalenti rispetto alle voci accessorie delle somministrazioni di forniture e servizi.

4. Eccezionalmente, per lavori in cui sia essenziale la tempestività di esecuzione, il confronto oltre al prezzo potrà prevedere anche l'offerta di riduzione dei tempi di esecuzione mentre, nei casi di specialità dell'intervento indicato nel progetto, il confronto oltre al prezzo potrà prevedere l'offerta tecniche di esecuzione, o di materiali, o di strumentazioni tecnologiche particolari.

5. Per i servizi, le forniture e nei contratti misti, quando i lavori risultino economicamente non prevalenti, a seconda del caso può essere applicato il criterio "**unicamente del prezzo più basso**" oppure quello "**dell'offerta economicamente più vantaggiosa**", che richiede la predeterminazione di diversi elementi di valutazione variabili, sulla base della natura degli interventi da eseguirsi a cottimo.

6. La procedura che, interpellando una pluralità d'impresе, ricerca più offerte o preventivi da porre in competizione allo scopo di acquisire le condizioni più vantaggiose viene adottata dal Responsabile del Procedimento anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per il presente Regolamento.

7. I contratti necessari per l'esecuzione degli interventi sia in cottimo che in amministrazione diretta sono conclusi nella forma della lettera di affidamento o, per piccole spese di acquisto al minuto, mediante nota-ordinativo.

8. L'affidatario è pienamente responsabile nei confronti dell'IGEA e di terzi per i fatti compiuti dalle persone di cui si avvale nell'eseguire il contratto; qualora dette persone dovessero risultare non competenti o affidabili egli dovrà provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, dando seguito alla richiesta motivata del Responsabile del Procedimento.

9. L'esecutore delle prestazioni in economia non potrà invocare a propria giustificazione, in caso di lavori, servizi o forniture eseguite non conformemente alle previsioni di contratto, la non conoscenza delle disposizioni di gara, dovendo lo stesso presentare la dichiarazione di avvenuta conoscenza e integrale accettazione, nonché di accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento

Art. 7

(Modalità di acquisizione in economia)

1. Le acquisizioni in economia possono essere effettuate mediante le seguenti procedure:

- a) per cottimi, quando l'esecuzione è assegnata a imprese o persone esterne all'IGEA;
- b) in amministrazione diretta, quando gli interventi sono effettuati in proprio, con materiali, utensili e mezzi di proprietà dell'IGEA o opportunamente noleggiati;
- c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

2. Le prestazioni del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente dal cottimista, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie, delle forniture di materiale necessario all'esecuzione di lavori o servizi con o senza posa in opera, dei noli a caldo e dei noli a freddo.

3. Quando sia ammesso il ricorso al sub-affidamento, nell'avviso o nella lettera-invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, con le eccezioni da essa previste.

4. L'affidatario è pienamente responsabile nei confronti dell'IGEA e di terzi per i fatti compiuti dalle persone di cui si avvale nell'eseguire il contratto; qualora dette persone dovessero risultare non

competenti o affidabili, egli dovrà provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, dando seguito alla richiesta motivata del responsabile del procedimento.

5. L'esecutore delle prestazioni in economia non potrà invocare a propria giustificazione, in caso di lavori, servizi o forniture eseguite non conformemente alle previsioni di contratto, la non conoscenza delle disposizioni di gara, dovendo lo stesso presentare la dichiarazione di avvenuta conoscenza e integrale accettazione, nonché di accettazione delle norme contenute nel presente regolamento.

6. In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa selezionata per il cottimo, il responsabile del procedimento applica le penali previste in contratto, previa contestazione scritta da parte del responsabile competente degli addebiti mossi all'impresa medesima.

7. Qualora la controparte non adempia gravemente o ripetutamente agli obblighi derivanti dal contratto di cottimo, il responsabile del procedimento, previa diffida, si avvale dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

8. L'affidatario deve disporre di un recapito telefonico e/o di un fax, funzionanti in orario contrattualmente stabilito, in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini urgenti da parte del Responsabile del procedimento o suo incaricato.

Art. 8

(Iscrizione dei Contratti – Post-informazione)

1. Per contratti di importo superiore a lordi 51.645,69 Euro (L. 12.10.1982 n.726 e circolare dell'Alto Commissario per la lotta alla mafia del 28.3.1989) va inoltrato il modello GAP.

2. Per i servizi e le forniture, l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore ad €. 40.000,00, al netto degli oneri fiscali, è soggetto ad avviso di post - informazione mediante pubblicazione sul sito informatico dell'IGEA, ai sensi dell'art. 331, comma 3, del medesimo «Regolamento di Esecuzione».

3. Per i lavori, l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario, per importi pari o superiori a euro 40.000,00, al netto degli oneri fiscali, è soggetto ad avviso post-informazione mediante la pubblicazione sul sito informatico dell'IGEA, ai sensi dell'articolo 173, comma 2, del «Regolamento di Esecuzione», salvo quanto previsto dalla vigente normativa regionale.

4. Ogni intervento, realizzato mediante cottimo fiduciario, deve essere registrato al sistema informativo di monitoraggio gare dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, con attribuzione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove previsto, deve essere registrato nel sistema di "Monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP/CUP, con attribuzione del codice unico di progetto (CUP). Tali codici devono essere riportati su tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente l'intervento.

6. I contratti, in qualsiasi forma sottoscritti, devono essere comunicati all'Osservatorio dei Contratti Pubblici secondo quanto previsto all'articolo 7, commi 8 e 9, del «Codice» e quanto previsto dalle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

7. Tutti i contratti e/o gli affidamenti dei lavori, servizi e forniture devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'IGEA, o da un procuratore nei limiti dei poteri conferiti, previa apposizione del visto del Responsabile del Procedimento e del Direttore Generale.

8. Nessun lavoro, servizio o fornitura può essere effettuato, senza la redazione del contratto sottoscritto dal legale rappresentante.

Titolo II

SEZIONE A – LAVORI

Art. 9

(Limiti di importo per i lavori)

1. La presente sezione disciplina il sistema delle procedure per l'esecuzione di lavori in economia da parte dell'IGEA, con riferimento all'art. 125 del «Codice» e agli articoli da 173 a 177 e da 203 a 210 del «Regolamento di Esecuzione».
2. Le procedure per gli affidamenti in economia previsti dalla presente sezione sono consentite fino all'importo di 200.000,00 euro;
3. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 euro.

Art. 10

(Tipologia dei lavori eseguibili in economia)

1. Fermo restando i limiti di importo indicati al precedente articolo 8, possono essere eseguiti in economia gli interventi, di seguito specificati (art. 125, comma 6 Dlgs. 163/2006):
 - A. tutti i lavori e le somministrazioni rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature, purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli artt. 55, 121, 122 del «Codice»;
Si individuano i seguenti ambiti di intervento:
BENI IMMOBILI quali, in via esemplificativa e non esaustiva: sedi e depositi aziendali - immobili adibiti ad attività produttive - ed in genere tutti gli immobili, accessori e pertinenze appartenenti al patrimonio della Società, nonché quelli posseduti, in uso o su cui si agisce a qualunque legittimo titolo.
OPERE ED IMPIANTI in genere tutte le opere, i manufatti e gli impianti di ogni tipo di proprietà ed uso dell'IGEA.
 - B. Manutenzione ordinaria e/o straordinaria di opere e impianti, negli ambiti di riferimento sopra indicati .
 - C. Interventi non programmabili in materia di sicurezza. Si tratta dei lavori o servizi e connesse riferiti a qualunque opera, impianto o infrastruttura, finalizzati a rimuovere condizioni di non sicurezza per lo svolgimento del servizio, determinatesi a seguito di eventi imprevedibili e quindi non fronteggiabili con gli interventi programmabili.
 - D. Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento della procedura di gara, da eseguirsi negli ambiti di intervento indicati per la lett. A.
 - E. Lavori necessari per la compilazione dei progetti, individuati nelle seguenti tipologie:
 1. scavi,
 2. demolizioni,
 3. prove penetrometriche,
 4. sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere,
 5. realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione,
 6. stratigrafie per l'individuazione delle opere d'arte.
 - F. Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Art. 11

(Affidamenti in economia complementari all'appalto)

1. Nei casi sotto indicati, il ricorso ai lavori in economia ha carattere accessorio o complementare di opera o un lavoro eseguiti in appalto:

- a) lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di evidenza pubblica, nel limite di 200.000,00 euro, disciplinati dall'art. 179 del «Regolamento di Esecuzione»;
- b) opere e provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto, purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale e, quindi nel procedimento di evidenza pubblica, e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione dell'IGEA, ai sensi degli artt. 16 e 178, comma 1, lett. a) del «Regolamento di Esecuzione». L'assegnazione di tali lavori può essere affidata in via diretta all'appaltatore individuato con la gara, nel limite del 50% del valore dell'appalto e comunque per un importo complessivamente non superiore a 200.000,00 euro, purché il responsabile del procedimento ne affermi l'utilità e la convenienza; potranno, entro il medesimo limite di importo, essere affidati anche ad altre imprese, con le modalità previste dal presente regolamento;
- c) lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto e che il Responsabile del Procedimento reputa necessari in corso d'esecuzione, da effettuarsi con l'accantonamento di cui all'art. 42, comma 3 lett. b), del «Regolamento di Esecuzione» possono essere affidati in via diretta all'appaltatore per un importo non superiore a 20.000,00 euro, indipendentemente dalla possibilità di ricorrere ad approvazione di variante ai sensi di legge.

Art. 12

(Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto)

1. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'IGEA, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento.
2. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, i lavori ed i servizi individuati tra le tipologie di cui al presente regolamento sono direttamente gestiti dal Responsabile del Servizio, sotto la vigilanza del Responsabile del Procedimento.
3. Il Responsabile del Procedimento, in questo caso, propone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento, seguendo le modalità procedurali definite per i servizi o le forniture.
4. Si può procedere con il sistema dei lavori in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento in cottimo, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli.

Art. 13

(Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo)

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione degli interventi mediante cottimo, il Responsabile del Procedimento attiva l'affidamento, con procedura negoziata, nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie individuate al precedente art. 9.
2. I lavori da eseguire in cottimo devono risultare da apposito progetto redatto esclusivamente in forma esecutiva o definitiva oppure da semplice perizia di stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico dell'intervento.
3. Quando l'importo dei lavori da eseguirsi per cottimo è ricompreso nella fascia tra i 40.000,00 e inferiore a 200.000,00 euro, si procede esperendo confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 125, comma 8 del «Codice», ovvero l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
4. Ai sensi dell'art. 125, comma 8, secondo periodo, del «Codice» per i lavori di importo inferiore a 40.000,00 Euro il responsabile del procedimento può avvalersi dell'affidamento diretto, con

applicazione dei criteri della specializzazione, in relazione alla prestazione da eseguire, e della rotazione.

5. Nella procedura di confronto concorrenziale non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale. Quando la commissione di gara ipotizzi l'anomalia, attiva il procedimento di contraddittorio con esclusione delle offerte per le quali i concorrenti non abbiano presentato adeguate giustificazioni.

6. Per interventi di importo contenuto entro 40.000,00 Euro, assegnati in cottimo o in appalto, la qualificazione dell'esecutore è di regola comprovata dalla relativa iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente alle prestazioni da affidare.

Art. 14
(Lavori d'urgenza)

1. Ai sensi dell'art. 175 del «Regolamento di Esecuzione», in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal Responsabile del Procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

Art. 15
(Lavori di somma urgenza)

1. Ai sensi dell'art. 176 del «Regolamento di Esecuzione», in circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, chi si reca prima sul luogo tra il Responsabile del Procedimento e/o il tecnico, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 Euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, e semprechè non si possa provvedere con affidatario diverso, si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5, del «Regolamento di Esecuzione».

4. Il Responsabile del Procedimento o il tecnico incaricato compila, entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al dirigente competente che controfirma la perizia e provvede ad assicurare la copertura della spesa, e l'approvazione dei lavori.

Art. 16
(Perfezionamento del contratto di cottimo – Garanzie)

1. Il contratto di cottimo deve indicare almeno quanto richiesto dall'art. 173 del «Regolamento di Esecuzione»:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;

- f) le penalità per ritardo e il diritto dell'IGEA di risolvere in danno il contratto per inadempimento, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del «Codice»;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore.

Il contratto di cottimo deve altresì contenere:

- h) la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari);
- i) il codice identificativo della gara rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e, ove previsto il codice unico di progetto "CUP" ;
- i) la quantificazione dei costi della sicurezza di cui all'art. 26, comma 5, D.lgs. 81/2008 e smi.

2. L'affidamento mediante lettera-contratto è concluso dalla data di ricevimento da parte del responsabile del procedimento di copia di tale documento controfirmata dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto.

3. Le ditte esecutrici del cottimo sono tenute a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto dei lavori, a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare oppure qualora il corrispettivo avvenga in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento o quando sia contenuto nell'importo di Euro 20.000,00, il responsabile del procedimento ritenga di prevedere l'esonero dalla cauzione; in caso di interpello plurimo, tale esenzione andrà precisata nella richiesta di presentazione dei preventivi-offerta.

4. Di norma per i lavori in economia si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria e da quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata a saldo, mentre la polizza specifica "all risks" può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.

5. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'IGEA si avvale degli strumenti indicati al precedente art. 6, commi 6 e 7 del presente Regolamento e all'art. 137 del «Codice».

6. Si prescinde inoltre dalla formalizzazione di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale del progettista interno all'IGEA.

Art. 17

(Piani di sicurezza)

1. In rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti, in qualsiasi forma sottoscritti, va allegato, ove previsto, il piano della sicurezza, che ne fa parte integrante, di cui all'articolo 131 del «Codice» e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81.

Art. 18

(Tenuta della contabilità e regolare esecuzione, pagamenti)

1. Per i lavori eseguiti in economia, sia in cottimo che in amministrazione diretta, è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole contenute agli artt. da 203 a 210 del «Regolamento di Esecuzione»; si procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti, mentre il collaudo è sempre escluso essendo i lavori in economia contenuti entro l'importo di 200.000,00 Euro.

2. In caso di lavori di importo non superiori a 10.000,00 Euro, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un attestato di conformità rilasciato dal D.L. e controfirmato dal Responsabile del Procedimento.

3. E' compito del Responsabile del Procedimento documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto di cottimo, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi ed emettere il certificato di regolare esecuzione.

4. I pagamenti sono effettuati nei termini previsti dal contratto, o, in mancanza, dal capitolato speciale d'appalto o foglio patti e condizioni, previa attestazione della regolare esecuzione della prestazione. Con lo stesso atto viene disposto lo svincolo dell'eventuale cauzione prestata o, se non disposto, la stessa si intende automaticamente svincolata.

Titolo III

SEZIONE B – FORNITURE E SERVIZI

Art. 19

(Limiti di importo e sistemi di affidamento – congruità dei prezzi)

1. La presente sezione "B" disciplina il sistema delle procedure per l'acquisizione di forniture e servizi in economia, ai sensi dell'art. 125 del «Codice» e degli art. 329-328 del «Regolamento di Esecuzione».

2. La procedura normale attivata dall'IGEA per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, è la procedura negoziata previo confronto concorrenziale ed è consentita esclusivamente per importi inferiori alla soglia comunitaria di 200.000,00 Euro, così come previsto dall'art. 28, comma 1, lettera b), del «Codice» e successive modifiche e integrazioni.

3. Il Responsabile del procedimento ha facoltà di procedere a **procedura negoziata diretta** nei seguenti casi:

1. di norma per importi fino ad Euro 40.000,00;
2. per le tipologie indicate al successivo art. 20, dalla lett. u) alla lett. y) e all'art. 21, dalla lett. w) alla lett. z), del presente Regolamento;
3. nei casi previsti dall'art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006 laddove non possa essere utilmente esperita la procedura di cui al comma 6 del predetto articolo.

4. L'affidamento diretto è da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione e di rotazione, ove siano presenti nell'Elenco degli operatori economici o sul mercato più ditte conosciute idonee.

5. Il provvedimento di affidamento a procedura negoziata diretta in economia deve essere adeguatamente motivato, contenere la dimostrazione della corrispondenza del caso concreto alla fattispecie ammessa dalla norma e la dichiarazione di idoneità del contraente prescelto, e di congruità del prezzo.

6. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato da parte del Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 336 del DPR n. 207/2010, attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato. Ai fini di tale accertamento il Responsabile del procedimento può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico.

Art. 20

(Tipologia delle forniture eseguibili in economia)

1. Le seguenti forniture, necessarie per l'ordinario funzionamento dell'IGEA, per loro natura possono essere affidate in economia:

- a) Mobilio, attrezzature, componenti di arredamento, tende, tendaggi, targhe segnaletiche e suppellettili per uffici, strutture, impianti e servizi aziendali;
- b) Strumentazioni, beni mobili e attrezzature per uffici, sistemi elettronici, satellitari, di telefonia, televisivi, di proiezione, audiovisivi, per fotografie, ecc...;
- c) Autoveicoli, automezzi, macchine movimento terra, sonde e altri mezzi in dotazione ai servizi dell'IGEA; attrezzature per laboratorio chimico;
- d) Pezzi di ricambio e accessori per i beni di cui alle precedenti lett. a), b), c);
- e) Fornitura di carburanti, lubrificanti e combustibili;

- f) Vestiario: effetti di corredo, divise e calzature per il personale dipendente, comunque occorrenti per l'espletamento dei servizi;
- g) Generi di cancelleria, supporti per archiviazione, timbri e tabelle segnaletiche, stampati per uso uffici, registri, carta, cartone, affini, e altri materiali di consumo, necessari per gli uffici, gli impianti e i servizi aziendali;
- h) Macchine da riproduzione e relativa assistenza, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso, macchine da stampa, da calcolo, da microfilmatura, nonché materiale di consumo per il funzionamento delle macchine qui indicate e per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature installate presso i vari uffici;
- i) Hardware e relative componenti, software standardizzato e altri strumenti informatici e telematici, licenze, necessari per il funzionamento degli uffici e servizi aziendali;
- j) Apparecchi e materiali di consumo necessari ai servizi igienico-sanitari, ambientali,; acquisto di attrezzature e prodotti igienizzanti e disinfettanti per pulizie; farmaci e materiali di pronto soccorso;
- k) Materiale anti-infortunistico relativo alla sicurezza;
- l) Materiale e attrezzature per giardinaggio, piante, fiori, e addobbi vari;
- m) Materiale e attrezzature scientifiche;
- n) Materiale e attrezzature per falegnameria e infissi; Materiale di ferramenta minuteria varia, vernici, utensili etc.; Fornitura di inerti, conglomerati cementiti; prodotti e manufatti in gomma e materiale plastico; prodotti e manufatti in vetro; prodotti e manufatti in alluminio;
- o) Prodotti chimici da laboratorio;
- p) Spese connesse con l'organizzazione o la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni, mostre, accoglienza di delegazioni e altre manifestazioni su materie istituzionali; quote di partecipazione alle suddette iniziative;
- q) Spese di rappresentanza (targhe, coppe, trofei, medaglie, bandiere, stendardi, omaggi e varie) e casuali;
- r) Fornitura di catering, allestimento rinfreschi, buffet e altri generi, per occasioni di carattere istituzionale;
- s) Spese concernenti il funzionamento degli organi e commissioni o comitati nominati per lei attività Aziendali;
- t) Forniture necessarie per i casi di cui all'art. 125, comma 10, D.Lgs. n. 163/06:
 - ✓ risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - ✓ necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - ✓ prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - ✓ urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
- u) Spese postali, telegrafiche, telefoniche e acquisto di valori bollati;
- v) Abbonamenti a riviste, periodici e simili ed acquisti di libri, periodici e pubblicazioni sia su supporto cartaceo che informatico, abbonamenti ad agenzie di informazione o consulenza;
- w) Operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni;
- x) Pagamento tassa di immatricolazione e di circolazione autoveicoli;
- y) Locazione per breve tempo di immobili, con affitto o noleggio delle attrezzature occorrenti, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'amministrazione e per le attività di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre ed altre manifestazioni istituzionali, quando i locali di proprietà non siano sufficienti o idonei.

Art. 21

(Tipologie di servizi eseguibili in economia)

1. I seguenti servizi, necessari per l'ordinario funzionamento dell'IGEA, per loro natura possono essere affidati in economia:

- a) Manutenzione e riparazione dei beni mobili, apparecchiature, strumentazioni e loro accessori indicati al precedente art. 20;

- b) Manutenzione e riparazione ai veicoli, altri mezzi di trasporto e di lavoro;
- c) Servizi di lavanderia;
- d) Servizio giardinaggio;
- e) Manutenzione e assistenza software ed hardware;
- f) Servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione ;
- g) Servizio di trasporto e facchinaggio,; traslochi, spedizioni, imballaggio e immagazzinaggio;
- h) Vigilanza diurna e notturna e altri servizi per la custodia e la sicurezza,;
- i) Assicurazioni urgenti a copertura di iniziative o eventi a carattere non continuativo; pagamento dei premi di assicurazione per gli autoveicoli in dotazione agli uffici;
- k) Servizi esterni di fotoriproduzione, eliografia, elaborazione disegni computerizzati, stampa, tipografia, serigrafia, legatoria e grafica;
- l) Servizi video-fotografici;
- m) Servizi di assistenza tecnica, audio e apparecchiature di amplificazione sonora e di illuminazione in occasione di pubbliche manifestazioni, corsi, laboratori;
- n) Servizi di interpretariato, traduzione, sbobinatura e trascrizione, quando l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;
- o) Servizi di allestimento, stampa inviti, manifesti; Servizi di agenzia viaggi; servizi alberghieri e servizi accessori per missioni del personale;
- p) Accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
- q) Servizi di collocamento e reperimento del personale;
- r) Servizi di espurgo; Smaltimento rifiuti;
- s) Servizi di sistemazione e restauro per libri, arredi, tappezzerie, tendaggi e altri beni di pregio, non rientranti nelle cat. OG2 e OS2A e OS2B dell'allegato "A" al D.P.R. 207/2010;
- t) Servizi necessari per i casi di cui all'art. 125, c.10 Dlgs. 163/2006:
 - 1) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - 2) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - 3) prestazioni periodiche di servizi a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - 4) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
- u) Servizi di supporto alla progettazione di opere pubbliche;
- v) Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata, concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, la direzione dei lavori, le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché gli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli, qualora l'importo non superi 40.000,00 euro, come previsto dall'art. 267, comma 10, del DPR n. 207/2010 , e dal parere del 16/11/2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.
- w) Spese per la divulgazione di bandi di gara, di concorso, avvisi a mezzo stampa o altri organi di informazione; spese per funzionamento di commissioni di gara e di concorso;
- X) Abbonamenti a servizi di consulenza; spese e consulenze legali, spese notarili, consulenze amministrative e certificate;
- y) Spese per la formazione, l'aggiornamento del personale, i corsi ed i concorsi;
- z) Servizi di trasporto in genere;
- aa) Servizi di mensa e di ristorazione e suoi sostitutivi (buoni pasto);
- bb) Servizi di gestione e manutenzione del sito istituzionale o altri siti di proprietà dell'IGEA.

2. Per servizi tecnici si intendono:

- a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del «Codice»;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del «Codice»;
- c) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);

- d) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al «Codice», numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
- e) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

Art. 22

(Modalità di acquisizione)

1. L'acquisizione di beni e servizi può essere effettuata con le seguenti modalità:

- per cottimi, quando l'esecuzione è assegnata a imprese o persone esterne all'IGEA;
- mediante ricorso ai sistemi dinamici di acquisizione di cui all'art. 60 del «Codice»;
- aste elettroniche o procedure telematiche di acquisto ai sensi dell'art. 85 del «Codice»;
- mediante adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n° 488 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 23

(Modalità di affidamento)

1. Prima di attivare un'autonoma procedura, il Responsabile del Procedimento può verificare se l'acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante le convenzioni quadro di Consip, di cui all'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.i., o le convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza regionali istituite ai sensi dell'art. 1, c.456 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (finanziaria 2007) ovvero altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti. In caso affermativo, il Responsabile del Procedimento valuta la convenienza della convenzione quadro e, in caso di ritenuta maggiore convenienza delle condizioni dedotte in convenzione rispetto ad altre modalità di acquisizione, trasmette l'atto di adesione all'acquisto. Diversamente, avvia la procedura di acquisizione in economia nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle medesime convenzioni quadro, laddove sussista la comparabilità tra il bene o servizio offerto in convenzione e il bene o servizio che deve essere acquisito. La comparabilità deve essere accertata in concreto, con riguardo alle caratteristiche tecniche e alle clausole contrattuali complessivamente valutate. In caso di piena fungibilità ed equivalenza tecnico-qualitativa tra il bene o servizio offerto in convenzione ed il bene o servizio che deve essere acquisito autonomamente, va rispettato il vincolo costituito dal prezzo dedotto in convenzione. Di tale profilo deve essere data adeguata illustrazione nella stima della spesa;

1. Quando l'importo della fornitura o servizio da eseguirsi per cottimo è pari o superiore a 40.000,00 Euro e sino al valore della soglia comunitaria individuato in base all'art. 28 del «Codice», si procede nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque (5) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'IGEA. La presente procedura viene svolta nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 del presente regolamento e di essa deve risultare evidenza oggettiva, mediante specifico verbale.

3. Quando si procede ad individuare le ditte mediante indagini di mercato, si pubblica di regola un avviso, (per minimo giorni sette) sul solo sito internet dell'IGEA, recante le indicazioni essenziali della procedura di acquisizione, al fine di sollecitare la presentazione di candidature da parte delle imprese potenzialmente interessate. L'avviso può essere omesso in caso di urgenza di provvedere che non consente alcun indugio ovvero in caso di specialità della prestazione ed unicità del prestatore ed in tutti gli altri casi in cui la legge ammette la procedura negoziata diretta a norma dell'art. 57 del «Codice». L'avviso contiene altresì il termine di presentazione delle candidature, che deve essere fissato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 124 del «Codice» e non può di regola essere inferiore a sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso sul sito internet dell'IGEA. Qualora all'esito della pubblicazione dell'avviso non pervenga il numero minimo di candidature previsto dal presente regolamento o comunque inferiore a quanto ritenuto opportuno dal Responsabile, questo può individuare con altri mezzi le ditte da invitare ad integrazione di quelle candidate.

4. Quando si procede ad individuare le ditte mediante l'elenco aperto degli operatori economici predisposto dall'IGEA, l'interpello viene inoltrato a ditte iscritte, selezionandole come indicato nello specifico disciplinare.

5. Il numero degli operatori economici da consultare può essere inferiore a cinque solo nel caso in cui, per la nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato non siano presenti sul territorio un numero di operatori economici produttori di tali beni e servizi pari o superiori a cinque.

6. Per importi inferiori a 40.000,00 Euro, Il Responsabile del Procedimento può procedere ad affidamento diretto, senza necessità di previa richiesta di una pluralità di preventivi (cfr. art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006).

7. Per le forniture e i servizi ricorrenti non esattamente predeterminabili, che siano eseguibili in economia, si potrà far ricorso al "contratto aperto"; per gli articoli minuti si potrà utilizzare il confronto fra listini-prezzo.

8. Per forniture e servizi da affidare in economia, che siano di elevato contenuto tecnologico, il Responsabile del procedimento, dopo avere dimostrato tale caratteristica, può riservare la selezione a ditte in possesso della certificazione europea di qualità.

Art. 24 (Ordini aperti)

1. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità dei beni e/o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, si possono richiedere preventivi che riportino quale offerta, percentuali di ribasso su importi determinati dal richiedente, ovvero percentuali di ribasso su prezzi di listino, validi per il periodo di tempo previsto.

Si procederà poi ad effettuare singole ordinazioni, in relazione al fabbisogno, all'operatore economico affidatario della fornitura o del servizio, autovincolatosi ai prezzi offerti per l'intero periodo di tempo considerato.

Art. 25 (Requisiti dei fornitori e dei prestatori di servizi)

1. Gli operatori economici devono possedere i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del «Codice» e all'art. 26 del D.Lgs 81/2008.

2. L'affidatario è tenuto ad attestare il possesso dei requisiti di idoneità morale, elencati nell'art. 38 del Codice, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.

3. L'IGEA provvede in relazione ad ogni singolo contratto all'individuazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale necessari alla partecipazione alle procedure di acquisizione di servizi e forniture di cui al presente titolo in ragione della natura e dell'importo del contratto. I suddetti requisiti sono individuati dall'IGEA stessa secondo criteri di semplificazione rispetto alle disposizioni di cui agli articoli 41 e 42 del «Codice».

4. Per l'accertamento dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria l'IGEA utilizza criteri di selezione qualitativa stabiliti nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli da 39 a 48 del «Codice» riferiti a forniture e servizi, anche per la formazione degli elenchi di operatori economici.

Art. 26 (Individuazione degli operatori economici)

1. Il Responsabile del Procedimento individua gli operatori economici da coinvolgere nelle procedure di affidamento di forniture di beni o di servizi in economia, comportanti la consultazione o l'affidamento diretto, mediante:

- a. indagine di mercato, finalizzata ad acquisire informazioni dettagliate su soggetti in grado di realizzare le prestazioni necessitanti all'IGEA, al fine di verificarne le capacità tecnico-professionali e l'affidabilità economico - finanziaria;
- b. selezione da un elenco di soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente, predisposto dall'IGEA.

2. L'indagine di mercato può essere realizzata:

- a. acquisendo informazioni dal mercato elettronico;
- b. acquisendo informazioni da altre Amministrazioni che abbiano recentemente affidato forniture di beni o servizi o lavori analoghi a quelli che l'IGEA intende affidare con procedure in economia;
- c. verificando i requisiti di operatori economici iscritti a sistemi di qualificazione gestiti da Amministrazioni Pubbliche o da soggetti gestori di servizi pubblici;
- d. sollecitando gli operatori economici a rappresentare il possesso dei requisiti richiesti mediante avviso pubblico o comunicazione ad ampia diffusione.

3. Le informazioni acquisite nell'indagine di mercato sono elaborate dal Responsabile del Procedimento al fine di individuare almeno cinque (5) soggetti con requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale e capacità economico-finanziaria tali da poter essere consultati per l'affidamento di forniture di beni, di servizi o di lavori.

4. Il Responsabile del Procedimento può individuare gli operatori economici da consultare ricorrendo ad elenchi predisposti dall'IGEA come strumenti di pre-qualificazione generale.

5. L'individuazione dei soggetti ai sensi del precedente comma 4 avviene mediante selezione di blocchi di almeno cinque operatori economici, se in tal numero o superiore qualificati, procedendo progressivamente secondo l'ordine dell'elenco.

6. Il Responsabile del Procedimento, a fronte di particolari esigenze connesse alla natura dell'affidamento o alla situazione di mercato, può invitare alla consultazione anche altri soggetti, oltre a quelli individuati in base all'indagine di mercato o estratti dall'elenco degli operatori economici, sempre che gli stessi siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento della fornitura di beni, di servizi.

Art. 27

(Procedure di consultazione)

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 125, comma 11 del «Codice», con riferimento alle forniture di beni e servizi, il Responsabile del Procedimento definisce le procedure di consultazione degli operatori economici individuati in base ai precedenti articoli, secondo impostazioni differenziate in base alla complessità o alla specificità dell'oggetto dell'affidamento, al valore relativo dello stesso, al dimensionamento complessivo delle prestazioni.

2. Le procedure di consultazione possono essere realizzate, in base all'applicazione del criterio di differenziazione determinato nel precedente comma 1, con le seguenti metodologie:

- a) richiesta di preventivi inoltrata agli operatori economici mediante servizio postale, via fax o con posta elettronica certificata, alla quale corrisponda presentazione dei preventivi di offerta mediante analoghi strumenti di comunicazione;
- b) gara informale, con trasmissione di lettera di invito agli operatori economici mediante raccomandata con A/R, alla quale corrisponda presentazione di offerta formale e strutturata secondo modalità stabilite nella medesima lettera di invito.

3. Nel fissare i termini per la ricezione dei preventivi e delle offerte, il Responsabile del Procedimento tiene conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte.

Art. 28

(Lettera d'invito e richiesta preventivi)

1. La lettera di invito per gli affidamenti di importo pari o superiore ad Euro 20.000, deve contenere almeno gli elementi di cui all'art. 334 del «Regolamento di Esecuzione», e quelli ulteriori di seguito indicati, previsti in altre disposizioni cogenti o scaturenti dalle indicazioni della giurisprudenza più recente:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste al contraente;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli eventuali elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali, determinata in conformità all'art. 298 e all'art. 145, comma 3, del «Regolamento di Esecuzione»;
- j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- l) l'indicazione dei termini di pagamento;
- m) l'obbligo, per l'appaltatore, di possedere i requisiti soggettivi richiesti.
- n) data, ora e luogo di apertura delle offerte in seduta pubblica;
- o) indicazioni relative al DUVRI, da allegare al capitolato e dei costi della sicurezza di cui all'art. 26, c.5, Dlgs. 81/2008 e ss.mm., non soggetti a ribasso, ovvero la dichiarazione che trattasi di fornitura o servizio privi di rischi interferenziali di cui al comma 3bis del medesimo art. 26 Dlgs. 81/2008 ss.mm.;
- p) codice identificativo della gara rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
- q) indicazioni in ordine al pagamento del contributo all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici qualora l'importo a base di affidamento sia superiore ad Euro 150.000;
- r) obbligo per l'operatore economico concorrente di indicare nell'offerta le eventuali prestazioni che intende subaffidare a terzi;
- s) obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare nell'offerta tecnico progettuale le parti che l'offerente ritiene eventualmente espressive di segreti tecnici, commerciali o know-how;
- t) clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari), qualora la lettera di invito venga assunta quale contenuto della lettera di ordinazione idonea a perfezionare il contratto ai sensi dell'art. 334, comma 2, DPR 207/2010;

2. In presenza di ragioni di urgenza, la richiesta può essere inoltrata anche a mezzo fax o posta informatica e deve essere inviata nella medesima giornata a tutti gli interpellati, con invito a presentare il preventivo-offerta in busta chiusa entro un determinato termine.

Art. 29

(Procedura di ordinazione)

1. Ad avvenuta individuazione del contraente, il Responsabile del Procedimento provvede a formalizzare l'ordinazione dei beni o servizi necessari, con lettera o richiesta strutturata nella quale deve aversi l'indicazione:

- a) delle caratteristiche tecniche o prestazionali, della quantità e del prezzo degli stessi, comprensivo dell'I.V.A.;
- b) della qualità, delle modalità e dei termini di esecuzione;
- c) della forma e dei termini di pagamento;

- d) delle penali per la ritardata o incompleta esecuzione
- e) del richiamo all'obbligo per l'affidatario di assunzione a proprio carico di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché di rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti e di accettazione delle condizioni contrattuali e delle penali;
- f) dell'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili od opportune al fornitore.
- g) la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari);
- h) la specificazione dei costi della sicurezza da rischi interferenziali di cui all'art. 26, c.5, Dlgs. 81/2008 ss.mm.

2. La lettera di ordinazione costituisce anche atto per la formalizzazione del rapporto contrattuale alternativo alla scrittura privata semplice.

3. Il fornitore, prestatore o esecutore deve dare immediata accettazione per iscritto all'IGEA dell'ordinazione ricevuta, formalizzando in tal modo la propria volontà, anche contrattuale, qualora prevista con tale modalità.

4. L'affidatario deve comunque comunicare all'IGEA un recapito telefonico e/o un fax funzionanti, in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini urgenti da parte dell'IGEA medesima. L'affidatario deve comunicare, prima della stipulazione del contratto, il nominativo di un suo referente o responsabile tecnico, che dovrà essere presente nel luogo di esecuzione del contratto, qualora non conduca la prestazione personalmente.

5. In relazione alle acquisizioni di beni e servizi con procedure in economia, sono attivate dall'IGEA tutte le garanzie procedurali ed economiche previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'applicazione di quanto previsto dall'art. 113 del «Codice».

6. Nelle procedure di acquisizione in economia di importo pari o inferiore a € 20.000,00 si può prescindere dalla richiesta della cauzione provvisoria e richiedere unicamente la costituzione della sola cauzione definitiva.

7. La garanzia definitiva può non essere richiesta per le forniture di beni o le prestazioni di servizi di non particolare complessità e di valore inferiore a € 5.000,00.

Art. 30

(Presentazione e prelievo di campioni – Contestazioni)

2. Nell'avviso o lettera-invito si può richiedere, quando ritenuto opportuno, la presentazione di campioni sigillati, riconoscibili, dei beni da fornire; in tal caso sono esclusi dal confronto i concorrenti che non abbiano presentato i campioni nei termini e luoghi prescritti.

3. Il contratto può stabilire che i campioni, quando la loro natura lo consenta, per tutta la durata della fornitura costituiscano termine di riferimento a garanzia del suo regolare svolgimento ed in caso di eventuale contestazione.

4. Previa formale contestazione dell'inadempimento, l'IGEA ha diritto di rifiutare ed il fornitore l'obbligo di ritirare e di sostituire, nei termini posti dall'IGEA stessa, i beni o le prestazioni che risultassero di caratteristiche diverse da quelle previste nei documenti di gara o contrattuali o non corrispondenti ai campioni eventualmente richiesti.

5. In caso di mancata sostituzione dei beni o prestazioni non conformi, o di ritardo rispetto al termine di consegna qualificato come essenziale, l'IGEA ha diritto di dichiarare risolto il contratto e di approvvigionarsi presso altra impresa idonea. L'affidatario non potrà opporre eccezioni e dovrà rimborsare le ulteriori spese e gli eventuali danni sostenuti dall'IGEA.

6. Il contratto deve prevedere espressamente le penali, in conseguenza di inadempimento o ritardo, per un ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale per ogni evento negativo, per un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata

mediante comunicazione scritta all'affidatario e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; nel caso che questi non siano sufficienti, l'IGEA si rivarrà sulla cauzione, quando prevista.

7. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione redatte dal responsabile del procedimento e controfirmate dal Dirigente Competente.

Art. 31

(Verbale di confronto dei preventivi)

1. Il Responsabile del Procedimento espletante la procedura in economia con cottimo fiduciario per l'acquisizione di beni o servizi pone a confronto i preventivi di offerta, nel rispetto dei criteri stabiliti nella lettera di invito, al fine di individuare l'offerta più vantaggiosa per l'IGEA.

2. Delle operazioni di cui al precedente comma 1 è resa completa descrizione in apposito verbale.

3. In relazione a procedure di consultazione per l'affidamento di forniture, servizi o lavori particolarmente complessi, nei quali sia utilizzato come criterio di scelta il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Igea su proposta del Responsabile del Procedimento può nominare una commissione di valutazione, nella quale lo stesso RUP può essere nominato a svolgere le funzioni di presidente.

Art. 32

(Individuazione della migliore proposta e formalizzazione del rapporto)

1. A conclusione della procedura di consultazione, il Responsabile del Procedimento formalizza le risultanze della stessa in apposito provvedimento, con il quale aggiudica la fornitura, il servizio al qualificato soggetto individuato.

2. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui l'IGEA dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.

3. L'atto di formalizzazione del rapporto contrattuale regola le obbligazioni delle parti con riferimento:

- a) all'oggetto della prestazione;
- b) alle modalità di esecuzione della fornitura, della prestazione ed alle relative garanzie;
- c) ai profili tecnici e qualitativi della fornitura, del servizio;
- d) ai profili economici ed alle modalità di pagamento inerenti la fornitura o il servizio.

4. Nell'atto di formalizzazione del rapporto contrattuale è comunque esplicitata specifica dichiarazione del fornitore o del prestatore di servizi di assoggettarsi alle condizioni ed alle penalità previste, nonché di uniformarsi alle vigenti disposizioni, comprese quelle stabilite dal presente regolamento.

5. Il contratto mediante lettera è concluso alla data di ricevimento da parte del Responsabile del Procedimento di copia di tale documento controfirmata dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto stesso.

Art. 33

(Gestione delle problematiche in relazione all'esecuzione del contratto di cottimo)

1. In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa cottimista, il Responsabile del Procedimento applica gli strumenti di tutela previsti in contratto a garanzia dell'IGEA, previa contestazione scritta da parte dell'IGEA stessa degli addebiti mossi all'impresa.

2. Qualora l'impresa cottimista si renda responsabile di grave o ripetuto inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto affidato a cottimo, la risoluzione è dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previa ingiunzione dello stesso o del Responsabile del Servizio, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto all'IGEA.

Art. 34

(Esecuzione, verifica e ultimazione dell'intervento)

1. L'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia è di regola seguita dal Responsabile del procedimento, che di regola assume anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 300, c.2, lett. a) DPR n. 207/2010.

2. Anche nei casi in cui non si faccia ricorso al "contratto aperto" di cui a precedente art. 23, il contratto può prevedere la facoltà, da parte dell'IGEA, di effettuare ordinazioni frazionate nel tempo, secondo la natura della fornitura o del servizio, ovvero secondo le proprie necessità, dandone tempestiva comunicazione all'affidatario.

3. Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi.

4. Entro 20 giorni dall'ultimazione di forniture e i servizi di importo superiore a 50.000,00 Euro, deve essere redatta l'attestazione di regolare esecuzione, da unire alla relativa pratica.

L'attestazione di regolare esecuzione riporta, ai sensi dell'art. 325 del DPR n. 207/2010:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- f) la certificazione di regolare esecuzione.

5. Per importi inferiori a 40.000,00 Euro non è necessaria l'attestazione di regolare esecuzione e l'atto di liquidazione da parte del Responsabile del procedimento sulla fattura o nota ricomprende anche l'implicita attestazione dell'avvenuta verifica della regolare esecuzione di quanto richiesto.

6. Per importi inferiori a 20.000,00 Euro, ai sensi dell'art. 4, c.14-bis, D.L. n. 70/2011 conv. in L. n. 106/2011 si può prescindere dall'acquisizione del DURC e si procede mediante acquisizione di autocertificazione ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/2000 soggetta ai controlli di cui all'art. 71 DPR n. 445/2000.

Art. 35

(Termini di pagamento)

1. Ai sensi dell'art. 337 del Regolamento attuativo del codice, i pagamenti relativamente agli affidamenti in economia sono disposti nel termine indicato dal contratto di cottimo, a decorrere dalla data di verifica della conformità della prestazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione della fattura nonché a seguito dell'esito positivo dei controlli circa la regolarità dell'impresa con i versamenti previdenziali ed assistenziali.

2. Il Responsabile del Procedimento verifica puntualmente la corresponsione di quanto dovuto al fornitore nei termini di pagamento previsti e nei casi di superamento degli stessi provvede a formalizzare e rendere nota all'interessato apposita giustificazione del ritardo.

Le fattispecie per le quali non sussiste l'obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità sono richiamate nella faq tracciabilità punto A12 dell'AVCP, aggiornate al 23 novembre 2011.

Art. 36

(Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme e i principi contenuti nel D.Lgs. n. 163/2006 e nel DPR n. 207/2010, oltre alle ulteriori discipline di settore applicabili.

Art. 37
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Amministratore Unico
2. Sono abrogate le disposizioni dei regolamenti IGEA incompatibili con le norme definite dal presente regolamento.